



ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado
PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D'ARTICO
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37



Telefono 049/9800893 Fax 049/9800108
Email veic86400p@istruzione.it
CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P
COD. FISCALE 90159770271
Posta certificata veic86400p@pec.istruzione.it
Sito www.icalvisepisani.edu.it

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
alla DSGA

Circ. prot. n. (v. segnatuta)

Stra, il 7 ottobre 2024

Oggetto: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I a - Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della Scuola;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la circolare ministeriale n. 18 prot. n del 07/09/ 2015 con la quale viene confermata l'O.M. 215/1991 modificata ed integrata dalle successive n. 267, 293, 277 rispettivamente del 1995, 1996, 1998;

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;

VISTA la circolare ministeriale prot.n. 38475 del 19 settembre 2024 avente per oggetto "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2024/2025";

VISTO la Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 25278 del 20-09-2024

Firmato digitalmente da ALBERTO FURLANETTO

con la quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto;

Considerato che occorre procedere al rinnovo del Consiglio Istituto scaduto per decorso triennio;

INDICE

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991, per i giorni domenica 24 novembre 2024, dalle 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 novembre 2024, dalle ore 08.00 alle ore 13.30

le ELEZIONI

per il rinnovo del Consiglio d'Istituto che durerà in carica per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ai sensi del decimo comma dell'art. 8 del D.L.vo n. 297/1994.

Sequenza delle operazioni

1. *Nomina Commissione elettorale.*

Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale;

2. *Elenchi aggiornati degli elettori*

Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 13/10);

3. *Deposito degli elenchi degli elettori*

Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico (non oltre il 23/10/2024);

4. *Ricorsi contro sulla composizione degli elenchi*

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale d'Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi (non oltre il 28/11/2024);

5. *Decisione in merito ai ricorsi*

La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio;

6. *Presentazione delle liste*

Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (ovvero dalle ore 9.00 del 28/10/2024 alle ore 12.00 del 02/11/2024);

7. *Pubblicazione delle liste*

Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (subito dopo le ore 12 del 02/11/2024)

8. *Verifica sulla regolarità delle liste*

La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori,

che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

9. *Pubblicazione delle decisioni in merito alla regolarità delle liste*

Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

10. *Ricorsi al Dirigente di Ambito Territoriale*

Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.

11. *Decisione del Dirigente di Ambito Territoriale*

L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.

12. *Propaganda elettorale*

Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (ovvero dal dal 30/10/2024 al 15/11/2024)

Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.

13. *Nomina componenti del seggio elettorale*

Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Il seggio è' immediatamente insediato per le operazioni preliminari;

14. *Proclamazione eletti*

Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

15. *Ricorsi*

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.

16. *Decisione sui ricorsi*

I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato. 18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

Composizione del Consiglio di Istituto

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Elettorato attivo e passivo

Ciascuna categoria (docenti, personale ATA e genitori) elegge i propri rappresentanti.

Personale docente

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

Genitori

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore per il quale è decaduta la responsabilità genitoriale sul minore.

Personale ATA

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Presentazione delle liste

Come si presenta una lista

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I[^], II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

Quanti nomi deve contenere una lista

Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato.

Chi può presentare una lista

Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente Genitori: almeno 20 genitori

- per la componente Docenti: almeno 20 docenti
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 3)

devono essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

Quali documenti devono essere presentati insieme alla lista

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

Limitazioni

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun candidato può presentare alcuna lista. Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Campagna elettorale

I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Modalità di votazione

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori.

Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

Saranno fornite indicazioni sul numero e l'ubicazione dei seggi elettorali che saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente Scolastico
ALBERTO FURLANETTO